

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Servizio Pubblica Istruzione

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SISTEMA DI SUPPORTO AL TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Art. 1 – Finalità e oggetto

1. La Città Metropolitana di Cagliari riconosce e favorisce il diritto alla formazione, allo studio, all'integrazione e all'inclusione degli studenti con disabilità che frequentano gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado con interventi diretti e rimuovendo gli ostacoli che impediscono, di fatto, la partecipazione all'istruzione superiore per gli studenti diversamente abili o in situazione di svantaggio, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio per tutti;
2. In conformità al principio di autonomia organizzativa e responsabilità, ribadito dall'art. 7 della L. R. n. 9 del 2006 "Potere regolamentare degli Enti Locali", il presente regolamento disciplina il sistema di supporto al trasporto degli studenti con disabilità iscritti e frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado - dalla residenza alla sede dell'Istituto Scolastico frequentato e viceversa- dell'ambito metropolitano in attuazione dell'art. 73, comma 1 bis, lettera a) della L. R. N. 9/2006 che attribuisce alle unioni di comuni i compiti e le funzioni amministrative relativi ai "servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio", in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione.
3. Il supporto al trasporto si concretizza nell'erogazione di un contributo alle famiglie, per il tramite del comune di residenza. Può, per i Comuni più popolosi e più vicini ai luoghi in cui sono ubicati la gran parte degli istituti di Istruzione secondaria, anche consistere nel finanziamento - a seguito della stipulazione di un apposito accordo tra la Città Metropolitana ed il Comune - dell'estensione del servizio di trasporto comunale per gli alunni con disabilità delle scuole di primo grado agli studenti degli istituti di Istruzione secondaria.

Art. 2 - Aveni diritto

1. Il servizio è prestato in favore degli studenti richiedenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) disabilità certificata A.S.L. ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. n. 104/1992;
 - b) certificazione rilasciata dalla ASL attestante l'impossibilità di utilizzare autonomamente i mezzi pubblici;
 - c) certificazione di iscrizione e di frequenza ad uno degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado ubicati in uno dei 17 Comuni della Città Metropolitana di Cagliari;
 - d) residenza in uno dei 17 Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Cagliari: Assemini, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro, Uta.
2. Lo studente disabile, per aver diritto al trasporto secondo le modalità disciplinate da questo regolamento, documenta il possesso di tutti i quattro requisiti sopraelencati.
3. **Qualora lo studente disabile risieda in uno dei 17 Comuni compresi nel territorio della Città Metropolitana ma frequenti un Istituto scolastico superiore con sede al di fuori dei confini della stessa, il contributo è calcolato per il tragitto dalla propria residenza fino al confine della Città Metropolitana, cioè per il percorso all'interno della stessa Città Metropolitana. Per la parte residua del percorso (dal confine della Città Metropolitana alla sede scolastica ubicata all'esterno) la Città Metropolitana si attiverà per stipulare specifici accordi con gli enti locali – altra Provincia o Unione di Comuni – competenti in base al luogo in cui è situata la sede scolastica frequentata dallo studente disabile.**
4. Per gli studenti disabili residenti in Comuni al di fuori della Città metropolitana, ma frequentanti una sede

scolastica ubicata in uno dei 17 Comuni che la formano, è possibile stipulare specifici accordi, su iniziativa dell'ente locale – altra Provincia o Unione di Comuni- competente in base al luogo di residenza dell'allievo.

Art. 3 - Modalità di accesso al servizio

1. Ogni anno scolastico il Servizio Pubblica Istruzione della Città Metropolitana di Cagliari pubblica un avviso indirizzato ai 17 Comuni della Città Metropolitana, invitandoli a pubblicare a loro volta, nel proprio albo pretorio e a dare la massima diffusione ai cittadini, l'avviso per presentare la richiesta di contributo per il trasporto per gli studenti con disabilità.
2. Ogni singola famiglia o tutore di alunno con disabilità frequentante un Istituto di Istruzione Secondaria ubicato in uno dei 17 Comuni della Città Metropolitana di Cagliari, per aver diritto al trasporto presenta una specifica istanza al Comune di residenza (compreso tra i 17 Comuni) su apposito modulo (allegato A), in cui attesta il numero dei chilometri percorsi nel tragitto di andata e ritorno da casa a scuola e allega la seguente documentazione:
 - certificazione medica rilasciata dalla ASL che attesta l'impossibilità di un'autonoma fruizione dei servizi di trasporto di linea;
 - fotocopia della certificazione L. 104/92, art. 3 comma 3, attestante la minorazione, singola o plurima, che ha ridotto gravemente l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
 - fotocopia del documento di identità del richiedente esercente la potestà o dell'alunno se maggiorenne.
3. I Comuni di residenza inoltrano alla Città Metropolitana di Cagliari entro la data indicata nell'avviso le domande ricevute dalle famiglie utilizzando la scheda riassuntiva (Allegato B).

Art. 4 - Forme di erogazione del servizio o contributo

1. L'Amministrazione metropolitana garantisce il supporto per il trasporto secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - a) erogando allo studente un contributo commisurato alla distanza chilometrica tra il luogo di residenza e la sede scolastica frequentata, rapportato ai giorni di effettiva frequenza a scuola.
 - b) fornendo direttamente il trasporto allo studente, tramite il servizio già gestito dal Comune per gli altri ordini di scuola, nei Comuni più popolosi e vicini alle scuole. In questo caso il servizio comunale di trasporto è esteso agli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria; l'Amministrazione metropolitana rimborsa il costo del servizio al Comune, sulla base di apposite convenzioni stipulate annualmente tra Città metropolitana e Comune.
2. I contributi erogati alle famiglie degli studenti, per il tramite del Comune di residenza, sono calcolati secondo le Tabelle A.C.I. (Automobile Club d'Italia) periodicamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale calcolati con riferimento alla autovettura FIAT TIPO STATION WAGON.
L'importo esatto del contributo verrà indicato annualmente in una apposita determinazione dirigenziale adottata entro il mese di maggio in modo da essere inserito nell'avviso per i comuni.
Il calcolo è effettuato moltiplicando il contributo chilometrico per il numero totale dei chilometri percorsi nel tragitto diretto da casa a scuola e ritorno (per una sola volta/giorno) per ogni singolo alunno trasportato; nel caso di più di un alunno trasportato contemporaneamente il contributo a chilometro viene stabilito nella misura del 70 % di quello indicato nella determinazione dirigenziale.
3. Ambedue i tipi di finanziamenti sopraindicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono rendicontati dai Comuni con periodicità almeno trimestrale. Alla rendicontazione presentata dal comune è allegato l'attestato, rilasciato dalla scuola frequentata, contenente il numero complessivo delle presenze effettive dello studente.
4. L'Amministrazione metropolitana può concedere un'anticipazione nella misura massima del 40% al Comune che fornisce direttamente il trasporto allo studente, tramite il servizio già gestito dal Comune per gli altri ordini di scuola, con il quale ha stipulato un accordo.
5. La liquidazione del contributo da parte della Città Metropolitana al Comune richiedente avviene dopo la presentazione della regolare e completa rendicontazione.
6. La famiglia dello studente avente diritto al trasporto dichiara, all'atto della presentazione della domanda oppure insieme alla rendicontazione, se fruisce di qualsivoglia altro rimborso, facilitazione o esenzione sulle spese di viaggio per l'anno scolastico. L'importo del contributo erogato dall'Amministrazione metropolitana, eventualmente sommato a detti rimborsi, non può complessivamente superare la somma giornaliera di € 25,00 (venticinque), aggiornata con determinazione dirigenziale del Settore a cadenza quinquennale a partire

dalla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 5 - Commissione Tecnica per il Servizio di Trasporto

1. L'Amministrazione metropolitana, per la valutazione degli aventi diritto, si avvale di una Commissione Tecnica, nominata con determinazione del Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, costituita da:
 - il Dirigente del Servizio o suo delegato che la presiede;
 - due esperti in materia di disabilità e/o integrazione scolastica, interni o esterni all'Ente.
2. Le richieste sono soddisfatte sulla base della gravità della disabilità con riferimento alla mancanza di autonomia nel trasporto, nei limiti della disponibilità del bilancio metropolitano.
3. La Commissione Tecnica si riunisce entro il trentuno del mese di luglio per la valutazione delle richieste pervenute, predispone l'elenco degli aventi diritto e lo trasmette all'Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico del Servizio Pubblica Istruzione.
4. Delle riunioni della Commissione viene redatto un sintetico verbale, numerato progressivamente per anno solare, datato e firmato dai partecipanti, contenente l'oggetto della riunione e una sintesi delle decisioni. Il verbale della commissione è approvato con determinazione dirigenziale.
5. La Città Metropolitana non corrisponde emolumenti o rimborsi spese ai componenti per le sedute della Commissione.

Art. 6 - L'Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico

1. L'Amministrazione metropolitana si avvale dell'Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico del Servizio Pubblica Istruzione per la raccolta e istruttoria delle richieste inerenti il servizio di trasporto per gli studenti con disabilità pervenuti dai Comuni, singoli o consorziati.
2. L'ufficio trasmette gli atti alla Commissione Tecnica che svolge l'attività prevista nell'art. 5.
3. L'Ufficio ha funzioni di raccordo con le altre agenzie e i servizi territoriali coinvolti nel processo di rimozione di qualsiasi ostacolo possa impedire e/o limitare la piena partecipazione del cittadini alla vita collettiva in condizione di parità e attiva azioni di supervisione, monitoraggio continuo e censimento del bisogno.
4. L'Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico inoltre:
 - predispone e sostiene progetti innovativi, in relazione al trasporto, per incrementare esperienze di integrazione inter-istituzionale e favorire la circolazione di buone prassi in merito all'integrazione e inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
 - instaura rapporti con le associazioni di volontariato al fine di studiare soluzioni congiunte per la rimozione degli ostacoli alla mobilità del disabile.

Art. 7 - Attivazione e revoca del beneficio

1. L'Amministrazione metropolitana attiva il supporto al trasporto degli studenti con disabilità in relazione alla disponibilità di risorse in bilancio e sulla base delle valutazioni della Commissione Tecnica approvate con determinazione dirigenziale.
2. I genitori dello studente o il tutore o ogni altra persona che abbia titolo a rappresentarlo o lo studente stesso se maggiorenne, debbono comunicare immediatamente al Comune di residenza e al Servizio Pubblica Istruzione della Città Metropolitana l'eventuale decadenza del diritto al trasporto per perdita dei requisiti richiesti.
3. L'Amministrazione metropolitana attiva forme di verifica e controllo sul possesso dei requisiti richiesti disponendo l'immediata cessazione nel caso di riscontrata irregolarità.
4. L'ufficio della Città Metropolitana, in sede di controllo delle dichiarazioni in autocertificazione delle distanze, verifica nel sito "Via-Michelin" e in "Google-maps" che le dichiarazioni relative alle distanze percorse corrispondano - con minime differenze - a quelle indicate dagli istanti e di tale corrispondenza si dà atto nella determinazione.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Metropolitano.